

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "APE LAB APS"

Art. 1

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, NATURA GIURIDICA E SEDE LEGALE, DURATA

È costituita conformemente alla Carta Costituzionale, nel rispetto del Codice Civile e ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive integrazioni e modifiche, un'associazione non riconosciuta, denominata:

"APE LAB APS"

Firmato
digitalmente da

EMANUELA
CICHELLA

La sede più brevemente indicata in questo statuto come "Associazione", con sede legale in Teramo, via Rivacciolo, n. 7. Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune, deliberato dal Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà invece essere disposto con delibera dell'Assemblea straordinaria di modifica dello statuto.

L'acronimo "APS" potrà e dovrà essere utilizzato dall'Associazione soltanto dal momento della sua iscrizione nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2

SCOPO ED OGGETTO SOCIALE

L'Associazione è autonoma, libera, apolitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui al successivo art.3 in favore dei propri soci, dei loro familiari o di terzi, senza discriminazioni basate su sesso, religione, razza e condizioni socioeconomiche

Ai fini dell'assenza di scopo di lucro, il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È pertanto vietata all'Associazione la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Oggetto sociale dell'Associazione è la tutela e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico, artistico ed etnografico, attraverso la pratica e la divulgazione dell'attività teatrale e di qualsivoglia espressione di creatività artistica e ludica nel campo del teatro, del teatro di figura, della scenografia, della musica, del cinema, della danza, delle performance multidisciplinari,



dell'animazione ricreativa e dello spettacolo in genere, fondate su attività di studio e ricerca ai fini dell'educazione permanente per la crescita personale e il benessere dei cittadini attraverso proposte formative e attività a sfondo sociale.

Art. 3

ATTIVITA

L'associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale riconducibili a quelle elencate dalle lettere d), i), l), del comma 1. art. 5 del D. Lgs. 117/17. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 si propone di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

1. Sostenere e diffondere la ricerca, la pratica e la divulgazione dell'arte in tutte le sue forme, con particolare riguardo verso le discipline del teatro, del cinema, delle performance e dello spettacolo in genere, sia da parte degli associati che di Compagnie e soggetti esterni;
2. Produrre e realizzare spettacoli teatrali, letture animate, prodotti audio e/o video e multimediali, animazione ricreativa in genere per bambini e famiglie, anziani e persone svantaggiate e per l'intera collettività;
3. Organizzare eventi e attività culturali, come spettacoli, dibattiti, workshop, proiezioni di film e documentari;
4. Organizzare attività didattiche e formative rivolte ai suoi soci per stimolare lo sviluppo artistico, culturale e civile, contribuendo alla crescita personale e alla presenza attiva nella comunità, in un'ottica di promozione del benessere e di sviluppo delle competenze relazionali;
5. Offrire opportunità di aggregazione, di integrazione sociale, culturale, educativa e ricreativa, con particolare attenzione alla promozione delle pari opportunità e guardando al mondo della disabilità con un approccio inclusivo che valorizzi le differenze;
6. Collaborare e co-progettare con Enti pubblici e privati, Istituzioni e Associazioni che abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione;

L'associazione si propone infine di svolgere, occasionalmente, anche altre attività connesse agli scopi istituzionali, al fine di reperire i fondi necessari al raggiungimento delle proprie finalità come ad esempio attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore, istituire corsi a tutti i livelli, pubblicare opuscoli, riviste o altro materiale informativo, aprire un sito internet, pagine e account su social network nonché compiere tutti gli atti necessari a concludere operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, necessari o utili alla realizzazione degli scopi fissati o comunque attinenti ai medesimi;

L'Associazione può avvalersi di collaboratori esterni quali ad esempio attori, scenografi, tecnici di varia natura, informatici, cantanti, musicisti, artisti, insegnanti, operatori sociali, educatori, counselor o altre persone specializzate a seconda delle necessità delle attività dell'Associazione;



L'Associazione partecipa con contributi di carattere culturale alla vita della collettività, a tal fine può richiedere sovvenzioni, finanziamenti, contributi e sponsorizzazioni da parte di enti privati come di enti pubblici;

L'associazione, volta alla pace e alla convivenza, è apolitica, apartitica, anti razzista e laica. Le sue attività e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti che saranno definiti con apposito Decreto ministeriale. L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 4

PATRIMONIO ED ENTRATE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

Per il perseguimento dei propri obiettivi e lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione potrà avvalersi delle seguenti entrate: a) quote di iscrizione e corrispettivi per servizi istituzionali versati dai soci; b) contributi e liberalità dei soci e di enti privati o pubblici, c) sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e soci; d) proventi derivanti da attività commerciali svolte nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento della Associazione, di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato al patrimonio dell'Associazione.

I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di iscrizione da versarsi da parte dei soci sia all'atto dell'adesione iniziale che negli esercizi successivi.

Art. 5

SOCI: REQUISITI E PROCEDURA DI AMMISSIONE

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividano le finalità e i principi ispiratori e ne accettino lo statuto. L'Associazione deve sempre avere, sin dalla sua costituzione, almeno sette persone fisiche socie. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere reintegrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L'Associazione tiene un libro dei soci a cura del Consiglio Direttivo.



Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo o ad un consigliere appositamente delegato dal medesimo Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno ad osservarne statuto e regolamenti.

Il Consiglio Direttivo, o un consigliere a ciò delegato da quest'ultimo, esaminano entro sessanta giorni le domande presentate. La domanda di ammissione deve essere realizzata mediante apposito modulo redatto per iscritto o telematicamente. Qualora al conseguimento dello status di socio si accompagni il rilascio di una tessera, quest'ultima deve essere prontamente consegnata al nuovo socio.

La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro dei soci. Il rigetto della domanda deve essere comunicato e motivato. Entro 30 giorni dalla comunicazione del rigetto l'interessato può impugnare la decisione davanti all'assemblea dei soci.

La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.

Dal momento dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota annuale associativa nella misura fissata dal Consiglio Direttivo e approvata in sede di bilancio dell'Assemblea ordinaria, al rispetto dello statuto e dei regolamenti emanati.

Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. In particolare, oltre a quanto previsto dalla legge e dal presente statuto, i soci hanno i seguenti diritti: a) il diritto a partecipare alle attività associative; b) il diritto di voto in Assemblea; c) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali; d) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che consente al socio l'esame entro 30 giorni dalla richiesta. L'eventuale estrazione di copie è a spese del socio richiedente e deve avvenire nel rispetto della normativa sulla privacy.

Tutti i soci hanno i medesimi obblighi, così come fissati dallo statuto e dalla normativa vigenti. In particolare, essi sono tenuti ad osservare lo statuto, a rispettare le decisioni degli organi sociali e a versare le quote associative.

Le quote associative ed ogni altro contributo versato all'Associazione, non sono trasferibili a nessun titolo, rivalutabili né restituibili ai soci.

I soci minori di età formulano la domanda di ammissione, esercitano i propri diritti, incluso il diritto di voto in assemblea, ed adempiono i propri obblighi mediante i loro rappresentanti legali.

Art. 6

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

Oltre che per morte, la qualifica di socio si perde per recesso, per decadenza o per esclusione.

Il socio può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione. Fermo restando l'obbligo di versamento della quota sociale dovuta per l'anno in corso, il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo, salvo che lo stesso Consiglio Direttivo nell'esaminare la richiesta non accordi un termine minore.

I soci decadono automaticamente dalla qualifica di socio qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il 31 dicembre di ogni anno.



Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione il socio può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, comunicata al socio interessato, il quale può presentare, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

In qualsiasi caso di perdita della qualifica di socio, il socio è senza indugio cancellato dal libro dei soci.

La perdita per qualsiasi causa della qualifica di socio non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

Art. 7

OBBLIGHI ASSICURATIVI

L'Associazione dovrà dotarsi di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e dovrà inoltre sottoscrivere copertura assicurativa contro gli infortuni a beneficio dei singoli soci. L'Associazione è tenuta ad assicurare i volontari di cui si avvale, anche occasionalmente, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 8

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci. Le cariche sociali sono elettive.

Sono organi dell'Associazione: a) l'Assemblea; b) il Presidente; c) il Consiglio Direttivo.

Tutti gli organi dell'Associazione possono riunirsi in modalità "a distanza", con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti dell'organo.

L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali: a) libro dei soci; b) registro dei volontari; c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Art. 9

ASSEMBLEA

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

Essa è composta da tutti i soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote associative.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci in regola con il versamento delle quote associative.

La comunicazione è inoltrata ai soci per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, almeno 10 giorni prima e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e seconda convocazione.



In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

In Assemblea ciascun socio ha un voto. Si applica pertanto il principio del voto singolo di cui all'art. 24, comma 2, del Codice del terzo settore. Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun socio può rappresentare più di un altro socio.

L'Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.

Il Presidente nomina tra i soci il Segretario verbalizzante. Spetta al Presidente constatare il diritto dei presenti a partecipare alla Assemblea e la validità della costituzione dell'Assemblea stessa.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare: a) nomina e revoca il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo; b) approva il bilancio consuntivo di esercizio; c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti; d) nomina e revoca, quando ciò è obbligatorio per legge, i componenti dell'Organo di controllo; e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; f) individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione; g) delibera su ogni altra materia ad essa riservata dalla legge e sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria: a) delibera sulle proposte di modifica dello statuto; b) delibera sulla trasformazione, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio.

Per modificare lo statuto L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno.

Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle assemblee dei soci, sono pubblicati con l'esposizione per 15 giorni dopo l'approvazione, nella sede dell'associazione.

Art. 10

CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE

Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente tutta l'attività associativa.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri eletti dall'Assemblea, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. In conformità all'art. 26, comma 2, D.Lgs. 117/2017, almeno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo deve essere costituita da soci dell'Associazione. Agli amministratori si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Qualora il Consiglio Direttivo, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti fino ad esaurimento della stessa. Ove non sia possibile attuare tale modalità, sarà

l'assemblea a ricostituire l'organo con la nomina del nuovo componente, il quale subentrerà e rimarrà in carica fino alla scadenza naturale.

Ove decada oltre la metà dei membri del consiglio, l'assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo organo di amministrazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce entro 15 giorni dalla elezione assembleare, nomina al suo interno un Presidente, un vicepresidente, un tesoriere e il segretario.

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'assemblea, ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività: la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di aprile, del bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente; b) la fissazione delle quote associative; c) le decisioni inerenti spese ordinarie e straordinarie per la gestione dell'Associazione; d) le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione; e) le decisioni inerenti direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione; f) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale; g) l'elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali; l) le decisioni in materia di ammissione di nuovi soci; m) ogni altra funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni 3 mesi e straordinariamente quando il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri ne chiedono la convocazione.

Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Il Presidente nominato dall'assemblea dei soci ha il compito di presiedere la stessa nonché il consiglio direttivo.

La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile. Sovrintende a tutte le attività dell'associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo del cui operato è garante di fronte all'assemblea, convoca l'assemblea dei soci.

Art. 11

DECADENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL PRESIDENTE

Il Consiglio Direttivo decade: a) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti; b) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti; fino al raggiungimento di tale limite, infatti, ai consiglieri vacanti subentreranno in ordine i primi dei non eletti; c) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.



In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vicepresidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 15 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade: a) per dimissioni; b) per morte o sopravvenuta incapacità, a qualsivoglia causa dovuta. 10-4 In queste ultime ipotesi, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà entro 15 giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Art. 12

SEGRETARIO E TESORIERE

Il Segretario, nominato ai sensi dell'art 10 comma 6 del presente Statuto, redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri. Ad egli spetta inoltre provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

Il Tesoriere, nominato ai sensi dell'art 10 comma 6 del presente Statuto, presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Art. 13

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Entro i primi quattro mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, in termine utile per poi presentarlo all'assemblea ordinaria dei soci ai fini della sua approvazione secondo quanto previsto dal presente statuto.

Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del terzo settore.

Il bilancio di esercizio, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno altresì essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 14

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 30 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un Organo di controllo monocratico composto da un revisore legale iscritto nell'apposito registro, a cui può essere riconosciuto un compenso per l'attività svolta.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Ove istituito, l'Organo di controllo tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni.

Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 31 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro, a meno che non decida di attribuire la relativa competenza ad un Organo di controllo collegiale che dovrà in tal caso essere composto da 3 componenti, tutti revisori legali iscritti.

Art. 15

SCIoglimento

L'Associazione ha durata illimitata.

Il suo scioglimento deve essere approvato dall'Assemblea straordinaria secondo le modalità e con le maggioranze previste nei precedenti articoli.

Con le stesse regole devono essere nominati i liquidatori.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore competente, ad un'altra associazione di promozione sociale, salva diversa destinazione imposta dalla legge.



Art. 16

NORME APPLICABILI

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si deve far riferimento alle norme del Codice del terzo settore e in subordine, ed in quanto compatibili con le prime, alle norme in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

Teramo lì, 27.02.2024

Letto, Approvato e sottoscritto.

Sig.ra Emanuela Cichella

Sig. Massimo Iadecola

Sig.ra Silvia Bosco

Sig. Valerio Vinod Silverii

Sig. Lorenzo Verni

Sig. ra Sabrina d'Amuri

Sig.ra Romina Aquilani

Emanuela Cichella
Massimo Iadecola
Silvia Bosco
Valerio Vinod Silverii
Lorenzo Verni
Sabrina d'Amuri
Romina Aquilani

